

REGOLAMENTO (CEE) N. 220/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1991

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2083/80 della Commissione, del 31 luglio 1980, recante modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/89⁽⁴⁾, è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che è opportuno, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere alla codificazione del citato regolamento;

considerando che, in base al succitato articolo 6, paragrafo 3, spetta alla Commissione determinare le modalità d'applicazione relative alla superficie colturale minima, al fatturato o al volume di produzione proveniente dagli aderenti che le associazioni e le unioni devono rappresentare, nonché eventualmente al numero minimo del loro aderenti;

considerando che il criterio del volume di produzione garantisce meglio del criterio della superficie colturale — anche nei settori in cui questo potrebbe essere utilizzato — l'efficacia dell'azione delle associazioni e delle unioni; che il volume di produzione costituisce poi, più del fatturato (soggetto alle rapide variazioni dei valori monetari), una base di riferimento valida a lungo termine; che tuttavia il fatturato può costituire un criterio appropriato per taluni settori, e in particolare per settori di minore importanza per i quali, data la difficoltà di stabilire con precisione limiti minimi specifici, occorre utilizzare una base di riferimento unica;

considerando che, a causa della struttura dell'agricoltura nelle regioni e nei settori contemplati dal regolamento (CEE) n. 1360/78, non sarà possibile realizzare una concentrazione efficace dell'offerta se le indicazioni relative al volume della produzione o al fatturato delle asso-

ciazioni di produttori non sono completate dall'indicazione del numero minimo di aderenti, in modo da facilitare la partecipazione di produttori che, pur essendo orientati verso il mercato ai sensi dello stesso regolamento (CEE) n. 1360/78, hanno aziende di piccole dimensioni;

considerando che le norme specifiche relative all'attività economica delle associazioni, debbono permettere un efficace adeguamento della produzione e dell'offerta alla concentrazione e alle esigenze crescenti della domanda, pur tenendo conto della situazione esistente nelle regioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 1360/78; che quindi esse debbono escludere una frammentazione eccessiva in tali regioni, pur favorendo il pluralismo delle associazioni e delle unioni;

considerando che talune differenze constatate riguardo al volume e alla struttura dell'offerta nelle diverse regioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 1360/78 rendono opportuna la variazione dei limiti previsti;

considerando in particolare che le grandi differenze riscontrate nella produzione globale delle diverse regioni della Repubblica italiana giustificano che in determinate circostanze il volume minimo di produzione controllato dalle associazioni di questo paese venga proporzionato al livello della produzione regionale; che per questo paese la determinazione di un numero di aderenti e di un volume minimo di produzione relativamente elevato è inoltre giustificato dal fatto che l'iniziativa della costituzione di associazioni sarà assunta principalmente dalle organizzazioni di categoria, che sono in grado di mobilitare un numero rilevante di produttori e di interessare una quantità di produzione alquanto elevata; che occorre tuttavia tener conto delle profonde carenze strutturali dell'offerta di prodotti agricoli nel Mezzogiorno e nelle zone di montagna del resto dell'Italia;

considerando che in Portogallo, dato il carattere particolare dell'allevamento di suini « alentejanos de montado », disseminato su tutto il territorio, è difficile valutare la produzione nazionale ed è quindi preferibile non indicare la percentuale minima del volume nazionale di produzione che le associazioni di tale settore debbono raggiungere;

considerando che per le aziende situate nelle isole greche, nelle isole Baleari e nelle isole Canarie le profonde carenze strutturali presentate dall'offerta di prodotti agricoli giustificano una riduzione dei volumi di produzione minima;

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 5. 8. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 26. 7. 1989, pag. 12.

considerando che occorre stabilire altresì i requisiti necessari a garantire l'importanza economica delle unioni;

considerando che il settore dello zucchero è caratterizzato da un regime di quote di produzione accompagnato da disposizioni specifiche in materia di accordi interprofessionali; che per tale motivo il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2787/90⁽²⁾, dispone che il regolamento (CEE) n. 1360/78 non si applichi al settore delle barbabietole da zucchero quando sussista un regime di quote; che pertanto è preferibile non determinare limiti per tale settore;

considerando che nel settore dell'olio d'oliva occorre tener conto delle disposizioni particolari relative alla composizione delle associazioni e delle unioni contenute nel regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁴⁾;

considerando che il presente regolamento non si applica al settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, i quali sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 789/89 del Consiglio⁽⁷⁾ ha inserito le carrube nell'organizzazione comune dei mercati di ortofrutticoli e che quindi il regolamento (CEE) n. 1360/78 non è più applicabile in tale settore;

considerando poi che il regolamento (CEE) n. 2658/87⁽⁸⁾ del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 53/91⁽⁹⁾, ha introdotto, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato per la designazione e la codificazione delle merci, una nomenclatura combinata delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole e dello sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il volume minimo di produzione annua o il fatturato, nonché il numero minimo di produttori agricoli che le associazioni di produttori debbono rappresentare ai

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 14.

sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1360/78, sono fissati in allegato.

Nelle regioni amministrative dell'Italia in cui la produzione media è inferiore al volume minimo di produzione annua o al fatturato fissati in allegato, il volume minimo di produzione e il numero minimo di produttori che le associazioni di produttori debbono rappresentare sono ridotti del 50 %.

Qualora chiedano il riconoscimento per prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato, le associazioni di produttori debbono avere almeno:

- un fatturato annuo pari a 1 milione di ECU; tuttavia, per quanto riguarda la Grecia questo importo è ridotto a 500 000 ECU,
- 50 membri.

2. Il volume di produzione o il fatturato di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai prodotti effettivamente immessi sul mercato o, per quanto riguarda il settore dell'olio d'oliva, effettivamente prodotti dai produttori soci delle associazioni di produttori e sono calcolati sulla base della media dei tre anni che precedono la domanda di riconoscimento.

Articolo 2

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, nelle regioni amministrative dell'Italia in cui la produzione media dei tre anni che precedono il 3 agosto 1980 superi di almeno venti volte o più il volume minimo di produzione fissato nell'allegato per ciascun settore, le associazioni dovranno rappresentare almeno il 5 % della produzione regionale, fatta eccezione per il settore dei semi oleosi, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura e del miele.

Il calcolo della produzione delle varie regioni, previsto dal comma precedente:

- verrà effettuato sulla base dei dati statistici ufficiali dello Stato membro relativi ai tre anni che precedono il 3 agosto 1980;
- verrà aggiornato ogni cinque anni.

Ai fini dei calcoli suddetti, le cifre possono essere arrotondate a 1 000 o a 100, a seconda delle grandezze rispettive prese in considerazione.

2. Il volume minimo di produzione di cui all'articolo 1 e al paragrafo 1 del presente articolo è ridotto del:

- 30 % a favore delle associazioni di produttori composte principalmente da conduttori di aziende situate nel Mezzogiorno, nelle isole greche e nelle zone contemplate dall'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio⁽¹⁰⁾,
- 50 % a favore delle associazioni di produttori composte principalmente da conduttori di aziende situate nelle isole Baleari e nelle isole Canarie.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

Articolo 3

1. Salve le disposizioni del paragrafo 2, le unioni devono rappresentare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1360/78, un volume di produzione e un fatturato:

- a) pari ad almeno tre volte la dimensione minima prevista per le associazioni della regione in cui si trova la loro sede statutaria,
- b) non inferiori al 5 % della produzione nazionale oppure, nel caso della Francia, al 5 %
 - della produzione delle regioni metropolitane di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78, oppure
 - della produzione di ogni dipartimento d'oltremare.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:

- a) per quanto concerne l'Italia, le unioni devono essere composte almeno da cinque associazioni riconosciute di produttori, che operino in cinque regioni amministrative diverse; tale numero è tuttavia pari a:
 - dieci associazioni riconosciute che operino in cinque regioni amministrative diverse, per il settore dell'oleicoltura;
 - quattro associazioni riconosciute che operino in due regioni amministrative diverse, per i settori della frutta tropicale, delle piante medicinali e del riso;
 - tre associazioni riconosciute che operino in due regioni amministrative, per il settore delle carni di bufalo;
- b) per quanto concerne la Francia, le unioni devono essere composte da almeno cinque associazioni riconosciute di produttori che operino in due dipartimenti diversi. Per il settore dell'olio d'oliva, le unioni devono rappresentare almeno 1 000 t e 5 000 produttori; per il settore del vino da tavola e del mosto le unioni devono rappresentare almeno tre associazioni riconosciute e 600 produttori;
- c) per quanto concerne il Belgio, le unioni devono possedere i requisiti minimi di cui al punto III dell'allegato, in materia di superficie di coltura, fatturato, quota del volume nazionale di produzione e numero di associazioni riconosciute di produttori; esse devono avere

un'estensione territoriale minima corrispondente ad una « provincia »;

- d) per quanto concerne la Grecia, le unioni devono possedere i requisiti minimi di cui al punto IV dell'allegato in materia di superficie coltivata (o equivalente), fatturato, quota del volume nazionale di produzione e numero di associazioni di produttori riconosciute. Per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato, le unioni devono essere composte da almeno tre associazioni riconosciute. Le unioni devono operare su una superficie minima di almeno dieci comuni situati in una zona omogenea;
- e) per quanto concerne la Spagna, le unioni devono possedere i requisiti minimi di cui al punto V dell'allegato in materia di superficie di produzione, fatturato e quota del volume nazionale di produzione. Per i prodotti elencati nell'allegato e per altri prodotti, le unioni devono essere composte da almeno cinque associazioni riconosciute di produttori ed avere un'estensione territoriale minima corrispondente ad una « comunità autonoma »;
- f) per quanto concerne il Portogallo, le unioni devono possedere i requisiti minimi di cui al punto VI dell'allegato in materia di superficie di produzione, fatturato, quota del volume nazionale di produzione e numero di associazioni riconosciute di produttori. Per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato, le unioni devono avere un'estensione territoriale minima corrispondente ad un « distretto »;
- g) per quanto concerne l'Irlanda, le unioni devono possedere una superficie minima di coltura, un fatturato, una quota del volume nazionale di produzione e un numero minimo di associazioni riconosciute di produttori secondo quanto riportato in allegato, al punto VII. Le unioni irlandesi devono avere un'estensione territoriale minima corrispondente ad una « provincia ».

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2083/80 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. Associazioni di produttori in Italia

Codice NC	Designazioni delle merci	Associazioni di produttori	
		Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di soci
0102 ex 0201 ex 0202	Animali vivi della specie bovina Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate e congelate ⁽¹⁾ a) bufali b) altri bovini	3 000 UBA 5 000 UBA	100 200
0103 ex 0203	Animali vivi della specie suina ⁽¹⁾ : Carni di animali della specie suina, fresche refrigerate o congelate	25 000 capi	200
0104 ex 0204	Animali vivi della specie ovina o caprina ⁽¹⁾ Carni di animali delle specie ovina o caprina fresche, refrigerate o congelate	12 000 capi	150
0105 91 00 ex 0207 0106 00 10 0208 10 10	Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi delle specie domestiche e loro carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate; conigli domestici vivi e loro carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate ⁽²⁾	220 000 posti	200
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte ⁽²⁾	80 000 ovaiole	200
ex 0401 ex 0403 ex 0404 0406	Latte, formaggio e formaggio fresco: a) di vacca ⁽³⁾ b) di bufala ⁽³⁾ c) di pecora o di capra ⁽³⁾	15 000 ton 5 000 ton 2 000 t	200 100 100
0409 00 00	Miele naturale	150 000 ecu	50
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	2 500 000 ecu	100
0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90	Patate, fresche o refrigerate ⁽⁵⁾ : a) destinate al consumo b) di primizia	10 000 t 5 000 t	} 300
0803 00 0804 30 00 0804 40	Frutta tropicale	30 ha	
1001 90 1005 1001 10 1006	Cereali ⁽⁶⁾ : a) frumento (grano) tenero e frumento segalato e granturco b) frumento (grano) duro c) riso	15 000 t 12 000 ton 10 000 t	300 300 150
da ex 1201 a ex 1207	Semi e frutti oleosi non destinati alla semina	2 000 000 ecu ⁽⁴⁾	200
1211 e 1212 20 00	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	800 000 ecu ⁽⁴⁾	25
1509 1510 00	Olio d'oliva	1 200 t	300

Codice NC	Designazioni delle merci	Associazioni di produttori	
		Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di soci
2204 21	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole : a) da tavola b) vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)	150 000 hl 30 % del totale della zona classificata v.q.p.r.d.	300 30 % dei produttori della zona classificata v.q.p.r.d.
2401	Tabacchi greggi o non lavorati : cascami di tabacco	1 000 t	300

II. Associazioni di produttori in Francia

Codice NC	Designazione delle merci	Associazioni di produttori	
		Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di soci
0102 ex 0201 ex 0202	Animali vivi della specie bovina. Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate e congelate (!)	200 UBA	20
0803 00	Frutta tropicale : Banane, compresi i frutti della piantagione, fresche od essiccate	30 ha	10
0804 30 00	Ananas	30 ha	10
0804 40	Avocadi	30 ha	5
ex 1211	Piante utilizzate in profumeria e lavanda	100 000 ecu	40
1509 1510	Olio d'oliva	60 t	200
2204 10	a) vini di uve fresche	100 000 hl	200
2204 21	b) vini da tavola	100 000 hl	200
2204 29	c) vini v.q.p.r.d.	30 000 hl	100
2204 30 10		o 50 % del totale della zona classificata v.q.p.r.d.	produttori o 50 % dei produttori della zona classificata v.q.p.r.d.

III. Associazione di produttori e relative unioni in Belgio

Codice NC	Designazione delle merci	Associazioni di produttori		Unioni			
		Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di soci	Superficie minima o equivalente	Fatturato (milioni di ecu)	Quota del volume nazionale di produzione %	Numero minimo di membri
0102 ex 0201 ex 0202	Animali vivi della specie bovina Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate e congelate (1)	1 000 UBA	25	4 000 UBA	3,45	0,5	4
0103 ex 0203	Animali vivi della specie suina (1) (2) Carni di animali delle specie suina, fresche, refrigerate o congelate	15 000 capi (suinetti)	10	50 000 capi (suinetti)	2,3	0,5	3
da 1001 a 1005	Cereali (6)	3 500 t	20	15 000	3,45	1,0	3
es 1214 90 90	Erba medica	230 000 ecu	20	6 000 t	0,69	0,5	3

IV. Associazioni di produttori e relative unioni in Grecia

Codice NC	Designazione delle merci	Associazioni di produttori		Unioni			
		Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di soci	Superficie minima o equivalente	Fatturato (milioni di ecu)	Quota del volume nazionale di produzione %	Numero minimo di membri
0102 ex 0201 ex 0202	Animali vivi della specie bovina Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate e congelate (1)	500 UBA	50	5 000 UBA o 8 000 vitelli	5,6	2	10
0103 ex 0203	Animali vivi della specie suina (1) Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	10 000 capi	20	120 000 capi	15,0	5	10
0104 ex 0204	Animali delle specie ovina o caprina (1) Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	3 000 capi	50	110 000 capi	5,0	1	10
0105 91 00 ex 0207	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche e loro carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	200 000 capi	20	1 200 000 capi	3,0	1	3
0106 00 10 0208 10 10	Conigli domestici vivi e loro carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate (2)						
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte (2)	60 000 ovaiole	20	500 000 ovaiole	12,0	5	3
ex 0401 ex 0403 ex 0404 0406	Latte, formaggio e formaggio fresco a) di vacca (3) b) di pecora o di capra (3)	1 000 t 150 t	50 30	15 000 t 12 000 t	4,0 7,0	2 1	10 10
0409 00 00	Miele naturale (4)	12 000 ECU	20	—	0,6	1	5
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	100 000 ECU	10	—	0,6	1	5
0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90	Patate, fresche o refrigerate (5): a) destinate al consumo b) di primizia	2 000 t 1 000 t	50 50	1 000 ha 500 ha	4,0 2,0	3 3	5 5
0803 00	Frutta tropicale: banane	10 ha	30	35 ha	2,0	10	3

Codice NC	Designazione delle merci	Associazioni di produttori		Unioni			
		Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di soci	Superficie minima o equivalente	Fatturato (milioni di ecu)	Quota del volume nazionale di produzione %	Numero minimo di membri
	Cereali ⁽⁶⁾						
1001 90	a) frumento (grano) tenero e frumento	2 000 t	100	13 100 ha	8,0	2,5	10
1001 10	segalato	1 000 t	50	9 400 ha	6,0	2,5	10
1005	b) frumento (grano) duro	1 000 t	50	5 100 ha	9,0	2,5	10
1006	c) granturco	500 t	30	400 ha	1,0	2,5	5
	d) riso						
ex 1201 fino a ex 1207	Semi e frutti oleosi non destinati alla semina	20 000 ECU	40	—	0,7	1,0	5
1211 e 1212 20 00	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	30 000 ECU	10	—	0,5	5,0	5
1509	Olio d'oliva	50 t	10	7 700 ha o 3 000 t	7,0	1,0	10
1510 00							
2204 21	Vini di uve fresche, compresi i vini di alcole:						
2204 29	a) da tavola	10 000 hl	100	140 000 hl	5,0	3,0	10
	b) vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)	30 % del totale della zona classificata v.q.p.r.d.	30 % dei produttori della zona classificata v.q.p.r.d.	40 000 hl	0,5	1,0	10
2401	Tobacchi greggi o non lavorati, cascami di tabacco	60 t	50	1 000 ha	5,0	1,0	10

V. Associazioni di produttori e relativi unioni in Spagna

Codice NC	Designazione delle merci	Associazione di produttori		Unioni		
		Volume di produzione o cifra d'affari	Numero minimo di membri	Minimo di superficie o equivalente	Cifra di affari (milioni di ECU)	Parte del volume nazionale di produzione %
0102	Animali vivi della specie bovina	1 000 UBA	50	60 000 UBA	65,0	5,0
ex 0201	Carni di animali della specie bovina	2 000	50	30 000	8,5	
ex 0202	fresche, refrigerate o congelate ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾	vitelli		vitelli		
0103	Animali vivi della specie suina ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾	20 000 capi	75	700 000 capi	60,0	5,0
ex 0203	Carni di animali vivi della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	10 000 capi di suini iberici	35	100 000 capi di suini iberici	8,0	
		15 000 suinetti	75	180 000 suinetti		
0104	Animali vivi della specie ovina o caprina ⁽¹⁾	15 000 capi di ovini	50	250 000 capi di ovini	15,0	2,5
ex 0204	Carni di animali vivi della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	10 000 capi di caprini	25	100 000 capi di caprini	3,0	10,0
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi delle specie domestiche e loro carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	250 000 capi	50 (per polli e altri volatili)	12 000 000 di capi (per i polli e altri volatili)	15,0	2,5
0207						
0106 00 10	Conigli domestici vivi e carni e frattaglie commestibili fresche, refrigerate o congelate ⁽²⁾		35 (per i conigli)	3 500 000 capi (per i conigli)	5,0	5,0
0208 10 10						
0407 00	Uova di volatili in guscio, fresche, conservate o cotte ⁽²⁾	60 000 ovaiole	50	1 000 000 di ovaiole	15,0	2,5

Codice NC	Designazione delle merci	Associazione di produttori		Unioni		
		Volume di produzione o cifra d'affari	Numero minimo di membri	Minimo di superficie o equivalente	Cifra di affari (milioni di ECU)	Parte del volume nazionale di produzione (%)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e					
0406	formaggi e latticini :					
	a) di vacca ⁽³⁾	4 000 t	50	100 000 t	25,0	2,5
	b) di pecora	1 000 t	25	20 000 t	10,0	10,0
	c) di capra ⁽³⁾	1 000 t	25	10 000 t	3,0	2,5
0409 00 00	Miele naturale ⁽⁴⁾	300 000 ECU	50		2,5	10,0
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura ⁽⁴⁾	1,5 milioni di ECU	25		8,0	5
0701 90 51	Patate, fresche o refrigerate ⁽⁵⁾					
0701 90 59	a) alimentari	10 000 t	50	8 700 ha	21,0	2,5
0701 90 90	b) primaticce	5 000 t	25	4 300 ha	15,0	5,0
0709 90 31	Olive, escluse quelle destinate alla produzione di olio	2 000 t	50	15 000 ha	6,0	10,0
0710 80 10						
0710 20 10						
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, e altri semi da foraggio del codice 1209 29	1 500 t	50	25 300 ha	10,0	5,0
1209 29						
0803 00	Frutti tropicali freschi o essiccati	50 ha	25	2 500 ha	19,0	20,0
0804 30 00	Banane, compresa la frutta della piantagione Ananassi Avocadi			(banane)	5,0	5,0
0804 40				200 ha (altri)		
0804 20 90	Fichi secchi	1 000 t	50	5 000 ha	2,0	15,0
0806 20	Uve secche	1 500 t	50	1 000 ha	1,5	10,0
	Cereali ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ :	20 000 t	200	160 000 ha	60,0	2,0
1001	Frumento (grano) e frumento segalato					
1002 00 00	Segala					
1003 00 00	Orzo					
1004 00	Avena					
1005	Granturco					
1007 00	Sorgo					
1006	Riso	10 000 t	100	1 500 ha	25,0	20,0
ex 1201 fino a ex 1207	Semi e frutti oleosi, esclusi quelli destinati alla semina ⁽⁴⁾	1,5 milioni ECU	200	23 000 ha	10,0	2,5
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ⁽⁴⁾	500 000 ECU			2,5	5,0
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	2 000 t (in olio)	100	58 000 ha	30,0	5,0
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole :					
	a) vini di tavola	150 000 hl (in vino)	200	56 800 hl	60,0	5,0
	b) vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)	25 000 hl	100	10 000 hl	15,0	2,5
2401	Tabacchi greggi o non lavorati : cascami di tabacco	500 t	75	2 100 ha	7,0	10,0

VI. Associazioni di produttori

Codice NC	Designazione delle merci	Associazioni di produttori		Unioni			
		Volume di produzione o cifra d'affari	Numero minimo di membri	Minimo di superficie o equivalente	Cifra di affari (milioni di ECU)	Parte del volume nazionale di produzione in %	Numero minimo di membri
0102 ex 0201 ex 0202	Animali vivi della specie bovina Carni di animali della specie bovina fresche, refrigerate o congelate (1)	400 UBA	25	2 000 UBA	2,0	1,5	3
0103 ex 0203	Animali vivi della specie suina (1) (8) Carni di animali vivi della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	5 000 capi 1 000 capi « alentejanos de montado »	20 10	50 000 capi 5 000 suini « alentejanos de montado »	6,0 0,7	2,0 —	5 5
0104 ex 0204	Animali vivi della specie ovina o caprina (1) Carni di animali vivi della specie ovina o caprina fresche, refrigerate o congelate	1 000 capi	10	10 000 capi	0,225	1,0	5
0105 0207	Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche e loro carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	100 000 capi	20	1 000 000 di capi	1,9	1,0	5
0106 00 10 0208 10 10	Conigli domestici vivi e carni e frattaglie commestibili fresche, refrigerate o congelate (2)	30 000 capi	20	100 000 capi	0,65	1,0	3
0407 00	Uova di volatili in guscio, fresche, conservate o cotte (2)	20 000 ovaiole	10	100 000 ovaiole	1,5	2,0	3
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti						
0406	Formaggi e latticini :						
	a) di vacca (3)	1 000 t	30	20 000 t	5,5	2,5	5
	b) di pecora o di capra (3)	100 t	25	1 000 t	0,9	1,0	3
0409 00 00	Miele naturale (4)	30 000 ECU	10	32 t	0,1	1,0	3
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura (4)	100 000 ECU	10	—	0,6	2,5	3
0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90	Patate, fresche o refrigerate (5) a) alimentari b) primaticce	1 500 t 300 t	20 20	1 500 ha 200 ha	2,8 0,5	1,0 2,0	5 3
0709 90 31 0710 90 10 0711 20 10	Olive, escluse quelle destinate alla produzione di olio	250 t	25	1 000 ha	0,4	5,0	3
0713 1209 29	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, e altri semi da foraggio	150 t	10	1 000 ha	0,4	2,0	3
0803 00	Banane, comprese le frutta della piantagione, fresche o essiccate	5 ha	15	50 ha	0,6	4,0	3
0804 30 00	Ananassi	200 000 ECU	10	15 ha	0,75	20,0	3
0804 40	Avocadi	5 ha	10	20 ha	0,25	20,0	3
0804 20 90	Fichi secchi	100 ha	10	500 ha	0,22	1,0	3
0806 20	Uve secche	5 ha	10	15 ha	0,06	10,0	3
0902	Tè	5 ha	10				
	Cereali (6) (7) :						
1001	Frumento (grano) e frumento segalato	5 000 t	25	10 000 ha	9,0	3,5	5
1002 00 00	Segala						

Codice NC	Designazione delle merci	Associazioni di produttori		Unioni			
		Volume di produzione o cifra d'affari	Numero minimo di membri	Minimo di superficie o equivalente	Cifra di affari (milioni di ECU)	Parte del volume nazionale di produzione in %	Numero minimo di membri
1003 00	Orzo						
1004 00	Avena						
1005	Granturco						
1007 00	Sorgo						
1008 30 00	Scagliola						
1008 90	Altri cereali						
1006	Riso	2 500 t	20	5 000 ha	7,5	10	3
ex 1201 ex 1207	Semi e frutti oleosi, esclusi quelli destinati alla semina (*)	250 000 ECU	10	600 ha	1,0	6,5	3
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (*)	100 000 ECU	10	—	0,25	5,0	3
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinate ma non modificate chimicamente	50 t	50	2 000 ha	0,9	1,5	3
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole :						
	a) vini da tavola	25 000 hl	100	5 000 ha	2,8	2,0	3
	b) vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)	2 500 hl	25	800 ha	0,9	1,0	3
2401	Tabacchi greggi o non lavorati ; cascami di tabacco	30 t	10	100 ha	0,35	6,0	3
4051 00 10	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	1 000 t	10	50 000 ha	6,25	10,0	3
ex 5301	Lino greggio o preparato, ma non filato	5 ha	10	15 ha	0,01	10,0	3

VII. Associazioni di produttori e relative unioni in Irlanda

Codice NC	Designazione delle merci	Associazioni di produttori		Unioni			
		Volume di produzione o cifra d'affari	Numero minimo di membri	Minimo di superficie o equivalente	Cifra di affari (milioni di ECU)	Parte del volume nazionale di produzione in %	Numero minimo di membri
0102 ex 0201 ex 0202	Animali vivi della specie bovina ; carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate o congelate (*)	700 UBA	20	10 000 UBA	9,5	1,0	12
0104 ex 0204	Animali vivi della specie ovina o caprina (*) ; carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	3 000 capi	25	9 000 capi	1,0	1,0	3
0701 90 51	Patate (*)						
0701 90 59	a) destinate al consumo	3 000 t	10	1 000 ha	2,0	4,0	5
0701 90 90	b) di primizia	1 000 t	10	400 ha	1,0	4,0	3
	Cereali (*):						
1001 90	a) frumento (grano) tenero e frumento	3 000 t	5	15 000 t	3,0	1,5	3
1003 00	segalato	3 000 t	5	15 000 t	3,0	1,5	3
1004 00	b) orzo	3 000 t	5	15 000 t	3,0	1,5	3
	c) avena						

- (1) Se l'associazione riguarda diverse specie, il volume minimo di produzione è uguale al volume minimo più elevato, calcolato in UBA, tra quelli relativi alle specie interessate. Per i bovini, gli ovini e i caprini, la conversione in UBA ai sensi del presente regolamento è quella di cui all'allegato della direttiva 75/268/CEE. Per i suini, la conversione è la seguente :
- suinetti di peso vivo inferiore a 20 kg (per 100 capi) 2,7 UBA.
 - scrofe riproduttrici di 50 kg o più : 0,5 UBA.
 - altri suini : 0,3 UBA.
- (2) Se l'associazione riguarda contemporaneamente gli allevimenti avicoli o di conigli e le uova, il volume di produzione minimo è il più elevato tra quelli previsti per ciascuno dei settori.
- (3) Se l'associazione riguarda contemporaneamente il latte di vacca e quello di bufala o di pecora o di capra, il volume di produzione minimo è quello previsto per il latte di vacca.
- (4) Il valore previsto verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi agricoli.
- (5) Se l'associazione riguarda contemporaneamente le patate da consumo e le patate novelle, il volume minimo è quello previsto per le patate da consumo.
- (6) Se l'associazione riguarda vari cereali, il volume minimo è il più elevato tra quelli previsti per i cereali interessati.
- (7) Il gruppo dei cereali è costituito dai seguenti prodotti : grano, segala, orzo, avena, granturco, sorgo, considerati sia singolarmente, sia congiuntamente ai fini della determinazione del volume di produzione.
- (8) Se il gruppo riguarda più di un tipo di animali all'interno di una stessa specie, il minimo esigibile corrisponde al tipo più rappresentato.
-